

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 23 novembre 2010 — Codorniu Napa/UAMI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

(Causa T-35/08) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ARTESA NAPA VALLEY — Marchio comunitario figurativo anteriore ARTESO e marchio nazionale denominativo anteriore LA ARTESA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 13/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Codorniu Napa, Inc. (Napa, California, Stati Uniti) (rappresentanti: X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, successivamente M. Curell Aguilà e J. Güell Serra, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Ontañón, SA (Quel, La Rioja, Spagna) (rappresentanti: J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza, avocats)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2007 (procedimento R 747/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Ontañón, SA e la Codorniu Napa, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Codorniu Napa, Inc., è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Italia/Commissione

(Causa T-95/08) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili — Misure di sostegno eccezionali nel settore delle carni bovine — Regime di premi per il tabacco»)

(2011/C 13/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e G. Palmieri, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Nardi, agenti, assistiti dall'avv. F. Ruggeri Laderchi)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, delle carni bovine e del tabacco greggio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 92 del 12.4.2008.

Sentenza del Tribunale 12 novembre 2010 — Spagna/Commissione

(Causa T-113/08) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti alla produzione di olio di oliva — Aiuti per superficie di seminativi»)

(2011/C 13/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), là dove fa riferimento a talune spese effettuate dal Regno di Spagna nei settori dell'olio di oliva e dei seminativi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.

Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-9/09 P) (¹)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile — Domanda di restituzione di beni personali — Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo — Ricorso tardivo — Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»

(2011/C 13/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata in primo grado.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto.
- 4) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest'ultima.

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 24 novembre 2010 — Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R10)

(Causa T-137/09) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo R10 — Marchio nazionale denominativo R10 non registrato — Cessione del marchio nazionale — Vizio di procedura»

(2011/C 13/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. de Justo Bailey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DL Sports Marketing Ltda e il sig. Aurelio Muñoz Molina

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 129 del 6.6.2009.

Sentenza del Tribunale 10 novembre 2010 — UAMI/Simões Dos Santos

(Causa T-260/09 P) (¹)

«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Azzeramento e nuovo calcolo dei punti di merito accumulati — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Autorità di cosa giudicata — Fondamento giuridico — Irretroattività — Legittimo affidamento — Danno materiale — Perdita della possibilità di essere promosso — Danno morale»

(2011/C 13/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck)